



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°322 CSAT 22 del 13 MARZO 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv. Francesco Giarrusso e Giuseppe Giannotta, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 13 marzo 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 83/A

A.S.D. VELVET BOLOGNETTA (PA) – richiesta atti gara campionato 3^a Categoria Pa, girone "A": Velvet Bolognetta/Calcarelli del 14/01/2018.

La società A.S.D. Velvet Bolognetta ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con mail del 06/02/2018 –ore 17:12-, al fine della proposizione di appello avverso le decisioni del Giudice di prime cure pubblicate sul comunicato ufficiale 49 della delegazione provinciale di Palermo del 01/02/2018, senza tuttavia fare successivamente pervenire i motivi di appello nei termini di cui agli articoli 36 comma 2 e 46 comma 4 del C.G.S.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S.,

P.Q.M.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata pari a € 130,00=

Procedimento 99/A

SAPORITA MARCO, personale, tesserato A.S.D. Pro Librino 2012 (CT) avverso squalifica fino al 20/02/2020 allo stesso inflitta - Campionato 3^a Cat. girone "B" Gara: Educare Giovani/Pro Librino del 24/02/2018 - C.U. n.39 del 28/02/2018 Delegazione Provinciale di Catania.

Con appello personale il calciatore Saporita Marco impugna la sanzione indicata in epigrafe, chiedendone la riduzione *"massima"*, sostenendo di non avere preso parte alla rissa di fine gara *"perché fortunatamente ne è stato spinto fuori da un avversario"* e che in tale frangenti peraltro era senza la maglietta per cui sicuramente si è trattato di uno scambio di persona.

A tal fine chiede un confronto con chi lo ha riconosciuto riservandosi di chiedere anche prova per testi sul punto.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preventivamente accertata la ritualità e la tempestività del presente appello, deve dichiarare inammissibili le richieste istruttorie avanzate dal reclamante atteso che il giudizio di secondo grado si basa solo sugli atti ufficiali di gara e l'appellante può solo produrre documenti.

Nel merito, esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva come il reclamante non fornisca alcun elemento a confutazione di quanto riportato nel referto di gara, secondo cui il Saporita Marco avrebbe aggredito l'assistente di parte della società Educare Giovani *"con calci e pugni e sputi"*

Il comportamento del calciatore seppur violento e spregevole non è idoneo a legittimare la sanzione nella misura applicata nè il rapporto dell'arbitro indica circostanze specifiche che

possano condurre a diverse conclusioni.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta fondato ragion per cui si ritiene di dovere rideterminare in termini più equi la sanzione a carico del calciatore Saporita Marco così come da in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 30/06/2018 la squalifica a carico del calciatore Saporita Marco

Per l'effetto, dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

Procedimento 102/A

Bracia Nicola, personale, tesserato Pol. D. Sparta Palermo (PA) avverso squalifica per sei gare effettive allo stesso calciatore inflitta - Campionato 1^a Cat. girone "A" Gara: Valderice/Sparta Palermo del 18/02/2018 - C.U. n.293 del 21/02/2018.

Con appello personale il calciatore Bracia Nicola impugna la sanzione indicata in epigrafe, chiedendone la riduzione, sostenendo di aver chiesto solo spiegazioni per la mancata sanzione dei *"ripetuti calci ricevuti da dietro"* da parte di due giocatori avversari, mantenendo un contegno rispettoso della figura dell'ufficiale di gara, senza lasciarsi andare a reazioni verbali o fisiche ed abbandonando il campo dopo l'espulsione *"senza proferire parola alcuna"*.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preventivamente accertata la ritualità e la tempestività del presente appello, nel merito, esaminati gli atti ed in particolare il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., costituisce piena prova circa i comportamenti dei tesserati in occasione di una gara, rileva come il reclamante non fornisca alcun elemento a confutazione di quanto riportato nel referto di gara, secondo cui l'arbitro sarebbe stato rincorso per oltre 30 metri, fatto oggetto di proteste sguaiate e spintonato.

Il comportamento del calciatore, certamente irrispettoso, sebbene abbia comportato contatto con l'ufficiale di gara, non appare, tuttavia, connotato da quella particolare gravità o violenza atta a legittimare la sanzione nella misura applicata né, il rapporto dell'arbitro indica circostanze specifiche che possano condurre a diverse conclusioni; d'altra parte, l'atteggiamento del calciatore appare certamente addebitabile alla concitazione del momento.

In ragione di quanto sopra il gravame risulta fondato ragion per cui si ritiene di dovere rideterminare in termini più equi le sanzioni a carico del calciatore Bracia Nicola così come da in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Bracia Nicola.

Per l'effetto, dispone restituirsi la tassa reclamo versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 13 MARZO 2018

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI